

STATUTO

**ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI
DI SUBNORMALI E MINORATI
PSICHICI SAN VINCENZO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA VIA ASPIRANTE
CANTE 16

Numero REA: NA - 527008

Codice fiscale: 01304760638

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo

	del Comune di Villaricca (NA) con semplice decisione dell'or-
	gano amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conse-
	guenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta, inve-
	ce, ai soci decidere il trasferimento della sede in comune di-
	verso da quello indicato dalle presenti Norme.
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-
	presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-
	stituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-
	nistrativo.
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-
	lo risultante dal libro soci.
	Art. 2 (DURATA)
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà es-
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, da
	esercitarsi ai sensi dell'art.7 delle presenti Norme, dalle
	vigenti norme in materia di società cooperativa, dalla norma-
	tiva prevista dal D.Lgs. n.112/2017.
	Art. 3 (SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE)
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,
	non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività atti-
	nenti all'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria al
	recupero e/o alla riabilitazione di soggetti in situazione di
	handicap nonché di anziani con l'esclusione delle patologie
	psichiatriche anche nell'ambito del servizio sanitario nazio-

nale e segnatamente:	
a) creare e/o gestire anche per conto del S.S.N. Istituzioni quali: Istituti Medico-Psico Pedagogici, Case di cura, RSA centri di recupero e/o di riabilitazione con ricovero o semi-ricovero, centri diurni e/o socio-educativi, ambulatorio domiciliare nonchè altre attività affini mediche riabilitative e/o di degenza per soggetti in situazione di handicap nonchè per anziani quali R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) anche con strutture complesse o organismi comunque similari destinati a familiari affini e congiunti dei soci sottoposti a tutela, ed eventualmente a familiari non soci; creare e/o gestire case di riposo per soci loro congiunti e non anche in concorso con altri enti e/o istituzioni senza scopo di lucro;	
b) promuovere e/o cooperare ad iniziative di qualsiasi genere per la protezione dei soggetti in situazione di handicap e/o anziani per la cura e l'eventuale reinserimento nella società di tali soggetti promuovendo altresì la formazione e l'aggiornamento degli addetti a tali attività; l'eventuale tirocinio per animatori, educatori e tecnici della riabilitazione e di attività similari; promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale medico tecnico e di assistenza; accettare e/o collaborare con opera di volontariato e di servizi civili per obiezione di coscienza;	
c) promuovere ed organizzare convegni, seminari, pubbliche ma-	

	nifestazioni inerenti i servizi socio-sanitari ed educativi,
	la cultura della solidarietà e della cooperazione, anche in
	collaborazione con enti pubblici e privati.
	Per il perseguimento di questi scopi la cooperativa potrà ac-
	quistare immobili e beni mobili accendere ipoteche a favore
	di terzi su immobili acquisiti accettare donazioni e/o eredi-
	tà costituire vitalizi anche a titolo oneroso effettuare la
	cessazione di crediti e concludere altri negozi a titolo sia
	oneroso che gratuito. Ospitare attività mediche e/o professio-
	nali. Partecipare ad eventuali forme di A.D.I. (Assistenza Do-
	miciliare Integrata).
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente ed
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste
	dalle presenti Norme.
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-
	sposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-
	cali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo
	della cooperazione.
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-
	ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

6 di 35

7 di 35

	ne del bilancio dell'esercizio precedente e da destinare al	
	potenziamento delle attività e dei servizi della cooperativa	
	secondo i fini istituzionali di cui al punto a) dell'art.3.	
	Con la loro qualità di soci cooperatori le persone fisiche ac-	
	quisiscono, nel rispetto delle presenti Norme e delle leggi	
	vigenti, il diritto per il ricovero a vita di uno dei sogget-	
	ti loro legati dai rapporti di cui al precedente punto a),	
	nelle Istituzioni di cui al punto a) dell'art.3 sempre che il	
	soggetto sia compatibile con le attività svolte dalle Istitu-	
	zioni stesse e che vi sia autorizzazione dell'A.S.L. di compe-	
	tenza ove necessaria.	
	Le persone fisiche, giuridiche e gli enti possono divenire so-	
	ci in quanto si interessino alla problematica dei subnormali	
	e minorati psichici e/o fisici, nonchè di anziani, senza di-	
	ritto al voto in Assemblea. Per divenire soci tanto le perso-	
	ne fisiche che le persone giuridiche e gli enti dovranno far-	
	ne domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà	
	in merito insindacabilmente.	
	Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari,	
	in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei	
	soci di cui alla lettera a), che prestino la loro attività	
	gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita	
	sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci. La partecipazione	
	dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91.	

9 di 35

	di voto in Assemblea.
	Nessun socio può ricevere, a qualsiasi titolo e sotto qual-
	siasi forma, compensi dalla Cooperativa o da altri per essa,
	per cariche sociali assunte in organi della Cooperativa stes-
	sa.
	Art. 5 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se
	trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
	di nascita;
	b) i motivi della richiesta, precisando la sussistenza dei
	presupposti per l'ammissione, nei casi previsti dall'Art.4
	lettera a);
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
	le presenti norme sul funzionamento della società e di atte-
	nersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-
	ciali;
	d) l'indicazione della categoria dei soci (socio cooperatore,
	socio volontario, ecc.), nella quale intende essere iscritto.
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto
	nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche,
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informa-
	zioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
Art. 6 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, sciogli-	

12 di 35

	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai
	successivi artt. 29 e seguenti.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-
	cato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura
	dell'esercizio successivo.
	Il recesso non può essere parziale ed è, in ogni caso, legato
	al ritiro del ricoverato, se trattasi di socio cooperatore.
	Art. 8 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
	fronti del socio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
	chiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni
	che derivano dalla legge, dalle presenti Norme sul funziona-
	mento della Cooperativa, dai regolamenti o che ineriscano il
	rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate da-
	gli organi sociali;
	c) che non osservi le presenti Norme, i regolamenti sociali,

	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-
	coltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio
	un termine non superiore a trenta (30) giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-
	strazione con termine di almeno sessanta (60) giorni, non a-
	dempia al versamento del valore dell'azione sottoscritta o ai
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 29 e
	seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunica-
	zione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma
	non esclude la responsabilità economica per quanto dovuto o
	maturato.
	Il provvedimento di esclusione comporta anche il ritiro o la
	forzata estromissione dalle istituzioni dell'assistito, con-
	giunto o sottoposto a tutela del socio escluso.
	Art. 9 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa

15 di 35

	chiesta, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto. La liquidazione è, in o-
	gni caso, subordinata al ritiro del ricoverato.
	Nel caso di subentro, qualora gli eredi o legatari siano più
	di uno, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno nomina-
	re un rappresentante comune, o, in difetto, si applicherà
	l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
	In assenza di eredi o in caso di loro rinuncia il Consiglio
	di Amministrazione potrà ratificare il trasferimento dell'a-
	zione spettante al defunto al tutore del familiare del de-
	cuius che trovasi assistito in una istituzione della Coopera-
	tiva.
	Art. 11 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso dell'azione in favore
	del socio receduto od escluso o degli eredi del socio decedu-
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) an-
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore dell'azione per la quale non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione
	del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 8, lettere b),
	c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al

17 di 35

	cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-
	ci deceduti;
	c) dalla riserva straordinaria;
	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
	sta dalla legge o dalle presenti Norme. Le riserve indivisibi-
	li per disposizione di legge o delle presenti Norme, ovvero
	per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-
	glimento della Società.
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla
	presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
	Art. 13 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute.
	In considerazione di tale divieto il socio può recedere dalla
	Cooperativa con preavviso di novanta giorni. Il diritto di re-
	cesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due
	anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.
	Art. 14 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dal-
	la chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta (180)
	giorni qualora lo richiedono particolari esigenze relative al-
	la struttura ed all'oggetto della cooperativa.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore
	al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gen-
	naio 1992 n. 59.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili.
	E' in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai soci.
	La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il re-
	gistro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il
	bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con
	Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
	sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui al-
	l'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016
	n.106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 15 (Ristorni)

In caso vi siano soci lavoratori il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore degli stessi qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 16 (Organi Sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;

	c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
	d) il Revisore Contabile.
	Art. 17 (Assemblee)
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi con lettera raccomandata A.R. o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Art. 18 (Funzioni dell'Assemblea)
	L'Assemblea ordinaria:
	1) approva il bilancio e destina gli utili;
	2) procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

22 di 35

23 di 35

	lare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-
	menti all’ordine del giorno;
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indica-
	ti nell’avviso di convocazione i luoghi videoccollegati a cura
	della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, do-
	vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano pre-
	senti il presidente e il soggetto verbalizzante.
	Art. 20 (Votazioni)
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e
	che non siano in mora nel versamento dell'azione sottoscritta
	e di quant'altro deliberato dall'assemblea.
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero dei fa-
	miliari ricoverati.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-

25 di 35

26 di 35

to ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 25 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea

perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 26 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Per la gestione organizzativa interna dei singoli centri o R.S.A. e altre proprie istituzioni il Consiglio di Amministrazione si avvale di un'Equipe Direzionale, composta dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore

	della Riabilitazione e dal Direttore Tecnico, presieduta dal
	Presidente, nonchè di eventuali collaboratori e/o consulenti,
	anche esterni, per specifici problemi utili all'Equipe Dire-
	zionale stessa.
	Art. 27 (Organo di Controllo)
	La Cooperativa può nominare il collegio sindacale o il reviso-
	re.
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi pre-
	visti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.
	Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre sinda-
	ci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea tra gli
	iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, istitui-
	to presso il Ministero di Giustizia. La stessa assemblea ne
	designa altresì il Presidente e ne determina il compenso per
	l'intero periodo della durata del loro ufficio. I sindaci du-
	rano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'as-
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
	terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
	La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sinda-
	cale, ove nominato, o in mancanza di tale organo, da un revi-
	sore legale dei conti ai sensi degli artt.2409 bis e seguenti
	del codice civile.
	Il revisore legale dei conti essere iscritto al registro isti-
	tuito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha la
	durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 28 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 29 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di tre, sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del

	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabi-
	le, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.
	n. 5/2003.
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al
	rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	Art. 30 (Esecuzione della decisione)
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-

	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-
	vità sociale.
	Art. 31 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguen-
	te ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
	soci;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
	n.59.
	Art. 32 (Regolamenti)
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamen-
	ti interni, richiamati dalle presenti Norme sul funzionamento
	della società ovvero dalla normativa vigente, o altri che ri-
	terrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento del-
	la cooperativa, per meglio individuare tutte le categorie di
	soci ammissibili, distinguendoli in "soci operatori", "soci
	volontari" e "soci onorari, benemeriti, sostenitori, simpatiz-
	zanti", per meglio prevedere la distinta modalità di parteci-
	pazione alla cooperativa per il conseguimento dello scopo so-

33 di 35

34 di 35

Bollo assolto in modo virtuale NA: AUT. N.38220/80BIS DEL 22.10.2001
Registrato a Caserta il 02/07/2024 al n. 21036 Serie 1T.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005,
che si trasmette ad uso registro imprese.
Frignano, 02/07/2024.
LUPOLI RAFFAELE - FIRMA DIGITALE